



Comune di Pederobba
Piazza Case Rosse 14 - 31040 Onigo di Pederobba
(Trevise)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria

IMU

- Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 17/05/2012
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale:
 - n. 10 del 09/04/2014
 - n. 19 del 22/05/2020

INDICE

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>DIFFERIMENTO TERMINI PER I VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>COMPENSAZIONE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>INTERESSI MORATORI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art.9</i>	<i>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 5</i>

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) sulla base delle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce i precedenti tributi IMU e TASI a decorrere dall'anno 2020, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Assimilazione all'abitazione principale

1. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 3 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
3. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 2, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 2, lettera b).
4. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al comune.

Articolo 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
2. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dalla delibera della Giunta Comunale, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore.
3. I valori di riferimento possono essere modificati annualmente. In caso contrario, si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello determinato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.

Articolo 5 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. Non sono dovuti i versamenti per importi inferiori ad € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 6 – Differimento termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.

Articolo 7 – Compensazione

1. Le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso di IMU - Imposta Municipale propria possono, su richiesta del contribuente o anche d'ufficio, essere compensate in tutto o in parte con debiti o successivi pagamenti concernenti il medesimo tributo, sia a titolo di imposta che a titolo di sanzioni o interessi. La compensazione non può essere eseguita tra la quota statale e la quota comunale dell'IMU.

Articolo 8 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Nella stessa misura sono riconosciuti gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 9 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale sull'accertamento con adesione.

Articolo 10 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.